



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

**Deliberazione della Giunta**

n. 959 del 11 APR. 2006

OGGETTO: Progetto a regia regionale "Piano regionale di segnaletica turistica stradale".  
Affidamento incarico di progettazione e assegnazione risorse.  
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 106.  
(Deliberazione della Giunta regionale n. 146/CR del 20 dicembre 2005).

Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede all'articolo 106 la concessione di contributi per la realizzazione di progetti d'interesse pubblico e di interesse regionale diretti al miglioramento, alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica territoriale.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 2005 è stata stanziata nel capitolo 31109 "Fondo per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale", la somma complessiva di euro 3.006.352,06, per le azioni e le iniziative di cui all'articolo 106 della legge in parola. Si ritiene utile al riguardo evidenziare che le azioni previste con detto articolo possono effettivamente integrare e completare in modo organico l'azione intrapresa dalla Regione nel qualificare l'offerta turistica regionale. Infatti, la Giunta regionale ha intrapreso una strategia volta ad identificare unitariamente il prodotto turistico veneto.

Nel corso dell'anno 2005, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004, si è dato dunque concreto avvio ad un Servizio integrato di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale con una campagna che ha riguardato in primo luogo l'ideazione e l'approvazione del marchio turistico regionale, che identifica ogni offerta turistica veneta. Nelle intenzioni della Regione, così come specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005, tale marchio turistico regionale dovrà caratterizzare le diverse forme di promozione turistica sia regionale, sia realizzata da altri soggetti.

In relazione a ciò si ritiene, pertanto, che i fondi disponibili nel capitolo di spesa 31109, possano essere destinati alla realizzazione ed attuazione di un progetto a regia regionale denominato "Piano regionale di segnaletica turistica stradale", posto in essere dalla Regione congiuntamente alle Province.

Il progetto in parola prevede la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale, ivi compresa la segnalazione delle vie d'accesso al Veneto, nonché l'individuazione dei siti di interesse turistico, in armonia con l'attività di promozione dell'offerta turistica della Regione e delle Province ed in particolar modo del "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Si ritiene di affidare l'elaborazione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" a Veneto Strade S.p.A. ex articolo 2 della Legge n. 29 del 25 ottobre 2001: quest'ultimo autorizza la Giunta regionale ad attribuire ad una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica la progettazione e l'esecuzione d'interventi sulla rete viaria di interesse regionale. A tale proposito rileva appunto Veneto Strade S.p.A., costituita il 21 dicembre 2001, a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di viabilità, in attuazione della legge regionale n. 29 del 2001 avente ad oggetto: "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali". Si propone conseguentemente di assegnare alla citata Società l'importo di euro 80.000,00 per l'elaborazione del Piano.

L'esecuzione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" - predisposizione e collocazione della segnaletica - sarà invece svolta, per quanto di rispettiva competenza, sia dalla Regione, sia dalle Province che intenderanno usufruire del contributo previsto dal presente atto.

Si propone dunque di riservare per la concreta realizzazione del Piano rispettivamente la somma di euro 1.920.000,00 per quanto di competenza della Regione e della somma di euro 1.006.352,06, da ripartirsi in parti uguali, per quanto di competenza delle Province, quale 70% della spesa ammissibile, ex articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.

La Regione, per la realizzazione di quanto di propria competenza, intende avvalersi di Veneto Strade S.p.A.

Va tra l'altro ribadito che tutta l'attività relativa al Piano in parola dovrà essere coordinata con il "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Per quanto riguarda i rapporti tra i soggetti coinvolti dalle suddette iniziative, essi saranno più precisamente disciplinati da distinti accordi, da sottoscrivere successivamente.

A tal fine, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Turismo della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Tali accordi dovranno prevedere, tra l'altro: che il soggetto beneficiario si attenga a quanto previsto dal Piano regionale di segnaletica turistica stradale" e dal "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004; che l'erogazione dei contributi avvenga per il 50% all'avvio dei lavori e per il 50% dopo la deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; che il termine massimo per il completamento dei lavori sia fissato dopo due anni dal provvedimento di concessione del contributo, salvo concessione di una sola proroga opportunamente motivata e comunque per un periodo massimo non superiore a metà del tempo di esecuzione lavori inizialmente concesso.

In merito alla presente proposta, la competente VI Commissione Consiliare, ha espresso parere favorevole in data 1 febbraio 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato il capitolato di gara per la realizzazione di un servizio integrato di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato approvato il manuale d'uso del marchio turistico regionale;

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001 e l'art. 96, comma 1 bis, della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001;

VISTA la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il provvedimento CR n. 146/CR del 20/12/2005;

VISTO il parere della VI Commissione Consiliare n. 105 espresso in data 1 febbraio 2006;

## DELIBERA

1. Di predisporre il "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" a regia regionale avente ad oggetto la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale, l'individuazione dei siti e la loro collocazione, in armonia con il "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004" e con la generale attività di promozione dell'offerta turistica della Regione e delle Province.

2. Di incaricare Veneto Strade S.p.A., ex art. 96 della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001, dell'elaborazione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" da realizzarsi entro il termine massimo di sei mesi dall'attribuzione dell'incarico.
3. Di disporre che l'attuazione del Piano (realizzazione e collocazione della segnaletica) sia effettuata dalla Regione e dalla Province, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.
4. Di affidare la parte di attuazione del Piano di competenza della Regione a Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001.
5. Di autorizzare il Dirigente della Direzione Turismo alla sottoscrizione di accordi, da stipularsi ai sensi degli articoli 15 e 11 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che disciplineranno i rapporti tra la Regione, le Province e Veneto Strade S.p.A., prevedendo tra l'altro: che il soggetto beneficiario si attenga a quanto previsto dal "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" e dal "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004; che l'erogazione dei contributi avvenga per il 50% all'avvio dei lavori e per il 50% dopo la deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; che il termine massimo per il completamento dei lavori sia fissato nei due anni dal provvedimento di concessione del contributo, salvo concessione di una sola proroga opportunamente motivata e comunque per un periodo massimo non superiore a metà del tempo di esecuzione lavori inizialmente concesso.
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti ad un importo complessivo di euro 3.006.352,06, sono a carico del capitolo 31109 "Fondo per i progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale (art. 106, legge regionale n. 33 del 4.11.2002)" del bilancio regionale per l'esercizio 2005, così ripartiti:
  - per l'elaborazione del Piano di cui al punto 2), la somma di euro 80.000,00 a favore di Veneto Strade S.p.A.;
  - per l'attuazione del Piano di cui al punto 3):
    - la somma di euro 1.920.000,00 a favore della concessionaria regionale Veneto Strade S.p.A.;
    - la somma complessiva di 1.006.352,06 a favore delle Province, corrispondente al 70% della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, così suddivisa:

Provincia di Belluno	euro 143.764,58,
Provincia di Padova	euro 143.764,58,
Provincia di Rovigo	euro 143.764,58,
Provincia di Treviso	euro 143.764,58,
Provincia di Venezia	euro 143.764,58,
Provincia di Verona	euro 143.764,58,
Provincia di Vicenza	euro 143.764,58.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
*Dott. Antonio MENETTO*

IL PRESIDENTE  
*On. Dott. Giancarlo GALAN*